



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

**COMUNICAZIONE N. 41**

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castigliengo

Resp. Istrut.:

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

OGGETTO:

LORO SEDI

Nuovo Regolamento UE n.  
2016/679 – iniziativa FNOMCeO.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni della FNOMCeO n. 98 del 2016 e n. 112 del 2017 avente ad oggetto gli adempimenti in materia di privacy previsti dal Regolamento dell'Unione Europea sulla protezione dei dati personali e la libera circolazione di tali dati n. 2016/679, applicabile in tutti gli Stati Membri a decorrere dal 25 maggio 2018, si comunica quanto segue.

Com'è noto, tale Regolamento prevede che:

- il titolare o il responsabile del trattamento hanno l'obbligo di designare il Responsabile della protezione dei dati (RPD, o DPO nell'acronimo inglese) "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art. 37, paragrafo 1, lett a) Reg.);

- il RPD "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" (art. 37, paragrafo 6 Reg.) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafo 5 Reg.);

- riguardo al RPD, "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (v. considerando n. 97 Reg.).

Un ulteriore adempimento previsto all'articolo 35 del Regolamento a carico del Titolare del trattamento (qualifica rivestita dal Presidente dell'Ordine) riguarda la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, con conseguente redazione del documento di autovalutazione.

Per quanto riguarda gli adempimenti sopra descritti, si comunica che il Comitato Centrale della Federazione, in data 20 aprile 2018, ha deciso di corrispondere un contributo economico fino ad un massimo di euro 5.000,00 a ciascun Ordine provinciale, nei limiti delle spese sostenute e rendicontate, per far fronte agli adempimenti concernenti la nomina del RPD (o DPO) e la predisposizione del documento concernente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

Tale contributo sarà subordinato alla dimostrazione – attraverso l'invio all'Ufficio Contratti della FNOMCeO – della relativa documentazione amministrativo-contabile comprovante la spesa effettivamente sostenuta per l'attivazione dei servizi suddetti.

Sperando di fare cosa gradita, si allega uno schema di atto di designazione da poter utilizzare per la nomina del RPD.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Filippo Anelli



All.to

